



Elettronica

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I DANNI ALLE APPARECCHIATURE E AGLI IMPIANTI ELETTRONICI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**
TOGETHER MORE **130°**

ELETTRONICA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello TEC52001 - Ed. 01/2019



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO	Pag.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Pag.	6
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)	Pag.	11
CONDIZIONI SPECIALI (operanti per le cose/garanzie sotto indicate assicurate con le relative partite)	Pag.	14
CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate)	Pag.	17

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.**

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio totale pagato, al netto delle imposte e dei diritti, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ART. 12 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

ART. 13 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;**
- b) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali o atmosferici;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o manutentore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- e) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- f) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- g) **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- h) **ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- i) **per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;**
- l) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;**
- m) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espressa indicazione in polizza della relativa partita e richiamo delle condizioni particolari:

- **conduttori esterni alle cose assicurate;**
- **costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.**

ART. 14 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 2) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;**
- 3) **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
- 4) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) **denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 18 - MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1) **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al momento del sinistro necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diminuito dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 15, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), diminuito dell'importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in attività ed è valida a condizione che:
 - a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
 - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), diminuito dell'importo stimato come a B) 4).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratti gli scoperti o le franchigie pattuite in polizza, col minimo di euro 150,00.

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

ART. 20 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

ART. 21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, relativamente a ciascuna partita, di quella assicurata al netto dello scoperto o della franchigia.

ART. 22 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 13 a).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

1 – ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **si precisa che sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica del costruttore o di organizzazioni da esso autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.**

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico;
- danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause accidentali esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione esterna sono indennizzabili a condizione che per le macchine, impianti ed apparecchiature assicurati esistano dispositivi di protezione-stabilizzazione, installati conformemente alle norme previste dal costruttore, e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente alle macchine, impianti ed apparecchiature assicurati anche i predetti dispositivi di protezione-stabilizzazione.

2 – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali**, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un dispositivo di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3 – IMPIANTI FUNZIONANTI CON ENERGIA EROGATA DA ACCUMULATORI

Gli accumulatori d'energia elettrica sono assicurati solo se esplicitamente indicati tra le cose assicurate.

Per gli stessi, a parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'indennizzo terrà comunque conto del degrado d'uso al momento del sinistro.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da imperizia, negligenza, errata manovra nel caricare gli accumulatori come pure i danni derivanti da gelo o ghiaccio in genere.

4 – MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo per i danni di furto avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

5 – IMPIANTI QUANDO ASSICURATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere (compresi quelli di cui alla Condizione Speciale 8) **è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.**

6 – IMPIANTI ED APPARECCHI VIDEOACUSTICI

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici e gli altri supporti di suono e immagini; i danni ai bracci e alle testine dei giradischi e dei registratori sono esclusi, salvo che siano connessi a danni totali indennizzabili agli impianti cui dette cose appartengono.

7 – IMPIANTI ED APPARECCHI DI TECNOLOGIA MEDICA

A parziale deroga dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società non risponde dei danni a:**

- a) **pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili all'impianto assicurato;**
- b) **testine ad ultrasuoni, sonde e tubi flessibili di endoscopi, cavi e parti accessorie intercambiabili, se non esplicitamente indicate tra le cose assicurate;** per le stesse, a parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'indennizzo terrà comunque conto del degrado d'uso al momento del sinistro;**
- c) **apparecchi ed impianti per la diagnosi e la terapia con raggi energetici verificatisi in conseguenza di campi di energia.**

8 – EVENTI SOCIO-POLITICI - TERRORISMO

a. Eventi socio-politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) **di inondazione o frana;**
- b) **di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- f) **di scritte od imbrattamento;**
- g) **di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, **con avvertenza che**, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **la**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

b. Terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-Politici.

La Società indennizza l'Assicurato:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

9 – DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ultimo comma, **la Società non farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore assicurabile risultante al momento del sinistro;** qualora inferiore il disposto dell'Art. 20, ultimo comma, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma così maggiorata ed il valore suddetto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti per le cose/garanzie sotto indicate assicurate con le relative partite)

PROGRAMMI APPLICATIVI (standard od in licenza d'uso)

Premesso che per "programmi applicativi" si intendono sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, standard o in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, in caso di danni materiali e diretti ai predetti supporti, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. **Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino** (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto col minimo della franchigia indicati in polizza.

A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai programmi mediante telegramma, telex o telefax.**

DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto col minimo della franchigia indicati in polizza.**

A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o telefax.

MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e documentati, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.
- 2) **La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:**
- a) **limitazione dell'attività aziendale** e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa assicurata derivanti da un provvedimento di un governo o di altra autorità di diritto o di fatto;
 - b) **eventuali indisponibilità, di mezzi finanziari o altro, da parte dell'Assicurato** per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate;
 - c) **modifiche, adattamenti, migliorie o revisioni eseguite** in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate;
 - d) **deterioramento, distruzione o danneggiamento** di materie prime, prodotti semilavorati o finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò anche se tali eventi sono conseguenza o causa di danni materiali e diretti ad una cosa assicurata;
 - e) **danni ai supporti di dati;**
 - f) **ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.**
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 4) **Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.**
- 5) **L'insieme dei succitati maggiori costi riferiti all'anno, determinati sulla base degli importi stabiliti in polizza per giorno e per mese, costituisce la somma assicurata a cui applicare il relativo tasso di premio. La Società risponde nel periodo di indennizzo per singolo sinistro fino all'importo giornaliero convenuto.** La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) **Resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.**
- 7) A parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o telefax.**

MOBILIO E ARREDAMENTO

Relativamente alla partita "mobilio e arredamento" vale quanto segue:

- a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe, uragani, alluvione, inondazione, atti vandalici e dolosi, furto e rapina;
- **il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di euro 16.000,00;**
- fanno parte della partita "mobilio e arredamento" il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali dove sono ubicate le macchine, impianti ed apparecchiature assicurate.

Sono comunque escluse merci, denaro, documenti, opere d'arte e simili, mobili ed oggetti di pregio.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziarie si applica l'Art. 1917 del Codice Civile. **Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa è di euro 300.000,00. Resta a carico dell'Assicurato la franchigia di euro 500,00.**

RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione i danni materiali diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali.**

Per valore dei locali si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo degli stessi al netto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento indicato alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui.

Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa è di euro 300.000,00.

Resta a carico dell'Assicurato la franchigia di euro 500,00.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

La garanzia viene estesa ai cavi e conduttori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata a questo titolo.

B) COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI

A deroga del secondo comma della Condizione Particolare A) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, **fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.**

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata a questo titolo.

C) LAVORO STRAORDINARIO

A parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno** e fermo il disposto dell'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) TRASPORTI AEREI

A parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai costi supplementari per trasporti con linee aeree regolari **sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata**, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.**

E) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga dell'Art. 13 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e apparecchi ad impiego mobile per i quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana; Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo, smarrimento e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% col minimo della franchigia indicata in polizza.

F) ASSICURAZIONE GLOBALE

Premesso che le somme assicurate per ciascuna delle partite indicate in polizza comprendono il valore della totalità di macchine, impianti o apparecchiature della stessa specie, l'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito di dette somme, di sostituire parti o intere macchine, impianti o apparecchiature (purché della stessa specie) senza l'obbligo di comunicare tali variazioni o le nuove configurazioni, in quanto faranno fede in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare la composizione di ogni partita assicurata.

Per i danni a macchine, impianti e apparecchiature resta a carico dell'Assicurato una franchigia minima di euro 150,00.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. TEC52001

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.